

**Allegato A**

**FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027**

**LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA  
"FORMARE PER ASSUMERE" A VALERE SUL PROGRAMMA  
REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027**

**Priorità 1** Occupazione

**Obiettivo specifico ESO4.1.** Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale

**Azione a.2.** Incentivi per l'occupazione

## Indice

1. Finalità e obiettivi.....	3
2. Soggetti coinvolti.....	3
2.1. Soggetti destinatari.....	3
2.2. Soggetti beneficiari.....	4
2.3. Soggetto gestore .....	5
3. Caratteristiche del modello attuativo .....	5
3.1. Incentivo occupazionale .....	5
3.2. Voucher per la formazione .....	7
4. Modello di monitoraggio, controllo e valutazione .....	7
5. Dotazione finanziaria.....	7
6. Regime applicabile per gli aiuti di stato .....	8

## 1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Il Programma FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia promuove, nel contesto dell'Obiettivo specifico ESO4.1<sup>1</sup> e dell'Azione a.2<sup>2</sup>, strumenti volti a riqualificare le persone e a superare il *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro, anche tramite misure orientate ad integrare gli strumenti di politica attiva del lavoro con strumenti di sostegno agli investimenti e alla competitività delle imprese, per permettere al territorio di rispondere in maniera efficace alla sfida del rilancio dell'occupazione.

In un contesto economico dominato dall'incertezza, gli incentivi occupazionali associati ad azioni di accompagnamento e formazione specialistica sono uno strumento efficace per promuovere la creazione di posti di lavoro stabili e di qualità e, al contempo, supportare l'adattamento ai fabbisogni individuati dalle imprese, migliorandone la competitività in un contesto in continua evoluzione.

La misura oggetto del presente documento si pone in continuità rispetto alla prima fase di attuazione della misura "Formare per assumere", attuata da Regione Lombardia a partire dal 2021, e ha come obiettivo quello di superare il *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali.

Il presente documento fornisce le linee guida di attuazione della misura "Formare per assumere".

## 2. SOGGETTI COINVOLTI

### 2.1. Soggetti destinatari

Soggetti che alla data di assunzione risultano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni.

Sono esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi. Nello specifico, l'agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:

- per l'assunzione di un lavoratore che ha una misura regionale di politica attiva (nell'ambito del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori in attuazione del PNRR, Dote Unica Lavoro Fase 4, Garanzia Giovani Fase II e

---

<sup>1</sup> Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.

<sup>2</sup> Incentivi per l'occupazione.

Azioni di Rete per il Lavoro Fase II) in corso al momento dell'assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione;

- se, per lo stesso lavoratore, al beneficiario è stata già concessa un'agevolazione nell'ambito dei seguenti bandi: Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027; Formare per assumere (prima attuazione), Incentivi occupazionali a valere sull'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020".

## **2.2. Soggetti beneficiari**

Datori di lavoro che assumono presso un'unità produttiva/sede operativa ubicata nel territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:

- le imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza;
- gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- le associazioni riconosciute e le fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata;
- le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.

Sono invece esclusi i seguenti soggetti:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.<sup>3</sup>;
- le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, erogano servizi di formazione previsti dall'Avviso attuativo delle presenti Linee guida;

---

<sup>3</sup> Sono altresì escluse le autorità amministrative indipendenti, nonché tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 e s.m.i., o rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all'applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all'ARAN. Sono, inoltre, escluse dai benefici del presente i soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest'ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. Sono, infine, escluse dai benefici del presente Avviso le società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime, ex articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016.

- le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;

Sono altresì esclusi i datori di lavoro che svolgono attività primaria di cui ai seguenti codici ATECO:

- 96.04.1 - 96.04.10;
- 92.00.01- 92.00.02 - 92.00.09;
- 47.78.94.

Infine, in considerazione della riserva finanziaria istituita per il settore dell'autotrasporto nell'ambito della misura "Formare per assumere" (Fase 1) con D.G.R. n. XI/5781 del 21 dicembre 2021, sono esclusi dalla misura "Formare per assumere" i soggetti con le seguenti caratteristiche:

- sono imprese del settore dell'autotrasporto (Codice Ateco 49.41.00 - "Trasporto di merci su strada");
- hanno un massimo di 50 addetti;
- intendono richiedere un'agevolazione per l'assunzione di un'autista associata ad un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di patenti C, C/E e CQC.

I soggetti in possesso delle caratteristiche sopradescritte sono tenuti a presentare domanda nell'ambito della misura "Formare per assumere" (prima attuazione) a valere sull'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", entro e non oltre il 30/06/2023.

### **2.3. Soggetto gestore**

Ai sensi di quanto disposto con D.G.R. n. XI/7232 del 24 ottobre 2022, Unioncamere Lombardia è individuato quale Organismo Intermedio per le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027.

## **3. CARATTERISTICHE DEL MODELLO ATTUATIVO**

Al datore di lavoro è riconosciuto un contributo per la formazione erogata in fase di inserimento, unitamente ad un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro.

### **3.1. Incentivo occupazionale**

L'incentivo occupazionale è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al momento della presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione, abbiano le seguenti caratteristiche:

- contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi (non sono ammesse proroghe);
- contratti di apprendistato.

I contratti sottoscritti potranno essere a tempo pieno o a tempo parziale di almeno 20 ore settimanali medie.

L'incentivo occupazionale concesso per contratti diversi dall'apprendistato è condizionato al completamento di un percorso formativo.

L'incentivo occupazionale è differenziato in base alla tipologia contrattuale e alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Per contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato di almeno 12 mesi, secondo le seguenti caratteristiche:

- uomini fino a 54 anni: € 4.000
- donne fino a 54 anni: € 6.000
- uomini over 55: € 6.000
- donne over 55: € 8.000

Per contratti di apprendistato, l'incentivo è concesso a fronte della stipula di un contratto di apprendistato e non è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo. L'importo dell'incentivo si differenzia nel seguente modo:

- fino a 29 anni: € 1.500
- fino a 29 anni: € 2.500
- a partire da 30 anni: € 4.000
- a partire da 30 anni: € 7.000

Per tutte le tipologie contrattuali previste, agli importi sopradescritti si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.

Il contributo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l'incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.

Sono esclusi i contratti di somministrazione, nonché: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.

Sono altresì escluse tutte le forme contrattuali che non garantiscono la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi.

Sono inoltre esclusi dal contributo i contratti relativi a inserimenti lavorativi di persone che, nei 180 giorni precedenti la data di assunzione, hanno effettuato un tirocinio o

un lavoro presso il medesimo datore di lavoro.

L'incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (qualora previsto) e subordinato all'effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l'impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell'incentivo.

### **3.2. Voucher per la formazione**

Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell'assunzione, fino al valore massimo di € 3.000, a fronte del servizio fruito e completato, da avviarsi a partire dalla pubblicazione del bando attuativo del presente provvedimento e comunque entro 90 giorni dalla data di assunzione del lavoratore.

Ai fini della riconoscibilità del contributo, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all'elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione, da una Università con sede in Lombardia o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.

È possibile l'ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi, esclusivamente se finalizzati all'acquisizione di patentini o di specifiche certificazioni di competenze.

## **4. MODELLO DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE**

Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull'andamento dell'attuazione della misura con riferimento all'avanzamento finanziario e procedurale e ai risultati raggiunti.

Il monitoraggio assicura, tra l'altro, la verifica dell'avanzamento finanziario della misura, al fine di accertare la percentuale di spesa effettiva dell'agevolazione rispetto agli importi assegnati.

Alla luce degli esiti di tali verifiche, potranno essere individuate modifiche alle linee di programmazione, al fine di:

- favorire la realizzazione dei risultati attesi di occupazione ed occupabilità;
- rispettare i livelli di spesa previsti per la programmazione comunitaria 2021-2027.

Inoltre, Regione Lombardia svolge un controllo sulle attività realizzate basato sulla verifica dell'accuratezza, la pertinenza e la rilevanza delle informazioni trasmesse attraverso il sistema informativo, procedendo, nel caso di accertata irregolarità, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

## **5. DOTAZIONE FINANZIARIA**

La dotazione finanziaria messa a disposizione per l'attuazione degli interventi relativi a "Formare per assumere" è pari a € 25.000.000,00, a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito della Priorità 1, Obiettivo specifico ESO4.1, Azione a.2., che troveranno copertura a valere seguenti capitoli 15715 – 15716 – 15717 del bilancio regionale del bilancio regionale degli esercizi finanziari 2022 – 2023 - 2024, così suddivisi:

%	Capitolo	Importo complessivo	Di cui sul 2022	Di cui sul 2023	Di cui sul 2024
Regione 18%	15715	<b>€ 4.788.542,00</b>	€ 202.412,00	€ 3.360.674,00	€ 1.225.456,00
Stato 42%	15717	<b>€ 11.173.265,00</b>	€ 472.294,00	€ 7.841.573,00	€ 2.859.398,00
UE 40%	15716	<b>€ 9.038.193,00</b>	€ 449.804,00	€ 7.468.164,00	€ 1.120.225,00
<b>Totale</b>		<b>€ 25.000.000,00</b>	<b>€ 1.124.510,00</b>	<b>€ 18.670.411,00</b>	<b>€ 5.205.078,00</b>

Ai sensi dall'art. 2, punto 4) del Reg (UE) n. 1060/2021, si considera come "operazione" l'insieme delle agevolazioni erogate da Regione Lombardia nell'ambito dell'Avviso attuativo delle presenti Linee guida e, ai sensi dell'art. 2, punto 9) lettera d) del medesimo Regolamento, si considera come "beneficiario" Unioncamere Lombardia, in quanto organismo che concede l'aiuto.

## 6. REGIME APPLICABILE PER GLI AIUTI DI STATO

Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013<sup>4</sup> nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (*de minimis*), con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione);
- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica". Per impresa unica<sup>5</sup> si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

<sup>5</sup> Ai fini presente Regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3, comma 8 e comma 9 del richiamato Reg. (UE) n. 1407/2013;

- Art. 3 (aiuti de minimis), con riferimento al paragrafo 7, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 5 (cumulo), con riferimento al paragrafo 2, l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (controllo).

L'aiuto "de minimis" è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 1407/2013. Le soglie indicano l'ammontare massimo di aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto richiesto, in tre esercizi finanziari (ai sensi del Codice Civile, l'esercizio finanziario è il periodo di tempo cui si riferisce il bilancio): si prendono in considerazione l'esercizio in corso e i due precedenti. Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità.

Le soglie sono le seguenti:

- la prima soglia, valida solo per l'attività di trasporto su strada per conto di terzi, è pari a € 100.000,00;
- la seconda soglia, valida per tutte le altre attività economiche, è pari a € 200.000,00.

Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso, che ha come riferimento il momento della concessione della domanda di finanziamento.

Nel momento in cui si richiede l'aiuto, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Per i professionisti che esercitano l'attività in forma associata è inoltre necessario indicare i dati relativi ai soci dello Studio Associato.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il **superamento delle soglie sopra indicate**, trova applicazione l'articolo 3.7 del Regolamento (UE) 1407/2013, ai sensi del quale l'impresa non potrà beneficiare dell'intero importo del contributo.